

REPUBBLICA ITALIANA



## REGIONE SICILIANA

### L'ASSESSORE DELLE RISORSE AGRICOLE E ALIMENTARI

**VISTO** lo Statuto della Regione;

**VISTA** la Legge 11 febbraio 1992 n. 157 recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. 1° settembre 1997, n° 33 recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTA** la L.R. 15 maggio 2000, n° 10;

**VISTA** la L.R. n° 19 del 10/08/2011, pubblicata nella G.U.R.S. n° 34 del 12/08/2011;

**VISTO** in particolare l'art. 3 della suddetta legge regionale (Disposizioni transitorie);

**VISTO** il proprio D.A. n° 2709/2011 del 24/08/2011, pubblicato nella G.U.R.S. del 26/08/2011, con il quale è stato regolamentato l'esercizio dell'attività venatoria nel territorio della Regione Siciliana con limitazioni di tempo, specie, luoghi e capi da abbattere, anche in rapporto alle esigenze di tutela del patrimonio faunistico e degli ecosistemi;

**VISTO** Il Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone speciali di conservazioni e zone di protezione speciale" - che regola il rapporto tra i siti di Rete Natura 2000 e l'attività venatoria;

la Valutazione di Incidenza relativa ai territori delle isole Egadi (ITA010004 – ITA010027 – ITA010002 – ITA010003) trasmessa all'Assessorato Territorio Ambiente con nota 46400 del 7/09/2011 e successiva integrazione n° 49840 del 30/09/2011

il D.D.G. n°730 del 5 ottobre 2011 con il quale il Dirigente generale del Dipartimento Ambiente dell'Assessorato Territorio espone parere favorevole per l'attività venatoria all'interno dei siti Natura 2000, pur con le limitazioni in esso riportate;

**CONSIDERATO** opportuno procedere alle necessarie integrazioni al Calendario Venatorio, approvato con D.A. n° 2709 del 24/08/2011:

## D E C R E T A

**ART. 1** il presente decreto integra il Calendario Venatorio, approvato con D.A. n° 2709 del 24/08/2011.

**ART.2** Nell'ambito territoriale di caccia TP3 sono confermati i divieti, le limitazioni e le disposizioni del calendario venatorio 2011-2012.

**ART. 3** La caccia nelle isole Egadi è consentita all'interno delle aree Sic e Zps limitatamente ai soli cacciatori residenti.

**ART.4** Fermo restando il divieto di caccia nelle aree previste dalle normative vigenti (Demanio forestale, fasce di rispetto dalle abitazioni e dalla viabilità, ecc), per limitare il disturbo ad eventuali coppie nidificanti di Berta maggiore è fatto divieto di cacciare sino al 31 ottobre per una fascia di 150 metri dalla linea di costa nelle isole

di Favignana, di Levanzo e di Marettimo. Inoltre per limitare il disturbo alla migrazione dei rapaci, sino al 31 ottobre la caccia è consentita solo da un'ora dopo il sorgere del sole fino ad un'ora prima del tramonto.

**ART.5** Nel rispetto delle misure di conservazione già emanate dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente con provvedimento del Dirigente Generale prot. 22738 del 31 marzo 2010, non è consentito l'esercizio dell'attività venatoria alle seguenti specie, di cui alla citata nota le cui popolazioni allo stato attuale risultano in declino o in un livello di conservazione non soddisfacente:

Beccaccia (*Scolopax rusticola*)

Allodola (*Alauda arvensis*)

Quaglia (*Coturnix coturnix*)

Tortora (*Streptopelia turtur*).

**ART.6** Dovranno inoltre rispettarsi le seguenti prescrizioni:

l'allenamento e l'addestramento dei cani è ammesso limitatamente alle aree in cui è consentito l'esercizio venatorio;

dovranno essere rispettati i criteri minimi per le ZPS (DM 17 ottobre 2007)

anche alle porzioni di IBA attualmente non rientranti in ZPS; in queste aree, a decorrere dal 1° gennaio 2012, l'attività venatoria è consentita nei giorni di domenica e di mercoledì.

**ART.7** La caccia all'interno del SIC-ZPS delle isole Egadi è praticabile, nel rispetto degli ulteriori divieti vigenti (distanza dalle abitazioni e dalla viabilità, divieto di pratica nel Demanio forestale, ecc).

**ART. 8** Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e nel sito web dell'Assessorato Regionale Risorse Agricole Alimentari.

Palermo, 13 ott. 2011

L'ASSESSORE  
F.to D'Antrassi

